# SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
1° aprile 2004 *

Nel procedimento C-1/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

**Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG**

e

**Hauptzollamt Dortmund,**

domanda vertente sulla validità dell'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12), nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 maggio 1998, n. 1001 (GU L 142, pag. 22),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e dalla sig.ra C. Colneric (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG, dal sig. S. Büscher, Rechtsanwalt;

— per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Niejahr, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG e della Commissione all'udienza del 9 aprile 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 luglio 2003,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

1 Con ordinanza 19 dicembre 2001, pervenuta alla Corte il 7 gennaio 2002, il Finanzgericht Düsseldorf ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità dell'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12), nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 maggio 1998, n. 1001 (GU L 142, pag. 22).

2 La detta questione è stata sollevata in occasione di una controversia tra la Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «latteria Borgmann») e lo Hauptzollamt Dortmund (Ufficio principale delle dogane di Dortmund, competente dal 1° gennaio 2002, al posto dello Hauptzollamt Bochum, inizialmente competente; in prosieguo, indistintamente: lo «HZA»), in ordine alla sanzione da quest'ultimo comminatale a causa del mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 536/93 per la comunicazione dei dati previsti da questa stessa norma.

## Contesto normativo

3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), ha prorogato per sette nuovi periodi consecutivi di dodici mesi a

partire dal 1° aprile 1993 il regime del prelievo istituito a partire dal 2 aprile 1984 e ha fissato le regole di base applicabili al regime prorogato. In virtù dell'art. 2, n. 1, primo comma, di tale regolamento, il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l'uno o l'altro dei quantitativi di cui all'art. 3 per le consegne e le vendite dirette. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento.

4 L'ottavo 'considerando' del regolamento n. 3950/92 afferma che, per evitare ritardi nella riscossione e nel pagamento del prelievo supplementare, occorre stabilire che l'acquirente è assoggettato al detto prelievo. In applicazione dell'art. 2, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, spetta all'acquirente versare all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l'importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato.

5 Sul fondamento, in particolare, dell'art. 11 del regolamento n. 3950/92 la Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento n. 536/93. Ai sensi dell'art. 3, n. 4, di tale regolamento, spettava all'acquirente, anteriormente al 1° settembre di ogni anno, versare l'importo del prelievo da lui dovuto secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro. Entro il 15 maggio di ogni anno, l'acquirente doveva altresì trasmettere, ai sensi del n. 2 dell'art. 3, all'autorità competente i dati necessari, a pena di sanzioni pecuniarie.

6 Ai sensi del quinto 'considerando' del regolamento n. 536/93:

«(...) l'esperienza acquisita ha dimostrato che il regime non era pienamente efficiente a causa di forti ritardi sia nella comunicazione dei dati relativi alla raccolta o alla vendita diretta, sia nel pagamento del prelievo; (...) occorre

pertanto trarre da questa constatazione le conclusioni che si impongono, emanando disposizioni rigorose, corredate di sanzioni, per quanto riguarda le scadenze di comunicazione ed i termini di pagamento».

7 Nella versione iniziale, l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 536/93 recitava come segue:

«Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore, o se del caso — a seconda di quanto deciso dallo Stato membro — comunica a detta autorità competente il volume totale, il volume rettificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato da produttori, nonché la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di materia grassa.

Ove non rispetti la suddetta scadenza, l'acquirente deve pagare una penalità pari all'importo del prelievo che verrebbe riscosso se i quantitativi di latte e di equivalente latte consegnatigli da produttori lattieri venissero superati dello 0,1%. Detta penalità non può superare i 20 000 ECU».

8 Nella sentenza 6 luglio 2000, causa C-356/97, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (Racc. pag. I-5461), la Corte ha dichiarato nullo l'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93, nella sua versione iniziale, nella parte in cui, in caso di inosservanza del termine menzionato al primo comma della medesima disposizione, comminava all'acquirente una sanzione pecuniaria senza che vi sia la possibilità di tenere conto della gravità del superamento del termine.

9 Prima che tale sentenza fosse pronunciata, la Commissione aveva già adottato il regolamento n. 1001/98, che ha sostituito l'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 con il testo seguente:

«Qualora non rispetti il termine, l'acquirente è tenuto al pagamento di una penale calcolata come segue:

— se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata anteriormente al 1° giugno, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,1% dei quantitativi di latte ed equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 500 ECU, né superiore a 20 000 ECU;

— se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata posteriormente al 31 maggio, ma anteriormente al 16 giugno, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,2% dei quantitativi di latte ed equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 1 000 ECU, né superiore a 40 000 ECU;

— se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata posteriormente al 15 giugno, ma anteriormente al 1° luglio, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,3% dei quantitativi di latte ed equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 1 500 ECU, né superiore a 60 000 ECU;

— se la comunicazione di cui al primo comma non viene effettuata entro il 30 giugno, la penale è pari a quella di cui al terzo trattino, maggiorata di un importo pari al 3% della stessa per ciascun giorno civile di ritardo a partire dal 1° luglio. L'importo della penale non può superare 100 000 ECU.

Tuttavia, qualora [i quantitativi] di latte o equivalente latte consegnat[i] all'acquirente per periodo di 12 mesi siano inferiori a 100 000 kg, le penali minime di cui ai primi tre trattini sono ridotte rispettivamente a 100, 200 e 300 ECU».

## Controversia principale e questione pregiudiziale

10 La latteria Borgmann è una latteria privata. Con lettera 10 aprile 2000 lo HZA l'ha invitata a trasmettergli entro il 14 maggio 2000, mediante i moduli allegati, la comunicazione prevista dall'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 536/93 e dall'art 11, n. 3, della Milchmengen-Garantie-Verordnung (regolamento tedesco sui quantitativi garantiti di latte; in prosieguo: la «MGV») in relazione al periodo dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000, ricordandole che il superamento del termine avrebbe comportato l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

11 La comunicazione della latteria Borgmann, datata 11 maggio 2000 ed inviata lo stesso giorno secondo quanto hanno dichiarato, sotto la loro responsabilità, i collaboratori interessati, è tuttavia pervenuta allo HZA soltanto il 16 maggio 2000.

12 Basandosi sull'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93, come modificato dal regolamento n. 1001/98, lo HZA, con decisione 29 maggio 2000, ha inflitto alla latteria Borgmann una penale di DEM 39 311,60 (ECU 20 000), dovuta alla tardiva presentazione della comunicazione.

13 Nella motivazione si afferma che, a causa del mancato rispetto del termine, doveva essere irrogata una penale pari allo 0,1% del prelievo da riscuotere per la percentuale del quantitativo effettivamente consegnato all'acquirente nel periodo

di riferimento. Tale penale non poteva essere inferiore a ECU 500 né superiore a ECU 20 000. Dai dati forniti dalla latteria Borgmann in merito ai quantitativi di latte consegnato, la penale sarebbe dovuta ammontare a DEM 55 985,36, importo ridotto a DEM 39 311,60 a causa della limitazione a ECU 20 000.

14 Con decisione 9 luglio 2001 lo HZA ha respinto il reclamo della latteria Borgmann contro la decisione 29 maggio 2000. Il 13 luglio 2001 la latteria Borgmann ha presentato un ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf.

15 Fondandosi sulla citata sentenza Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, in cui la Corte ha dichiarato la nullità dell'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 per violazione del principio di proporzionalità, il Finanzgericht esprime dei dubbi quanto alla legittimità del regime di penali istituito dal regolamento n. 1001/98, che a suo dire sarebbe applicabile nella causa principale. Lo considera inoltre sproporzionato, anzi esso rappresenterebbe per l'acquirente di latte un aggravamento rispetto al precedente regime dichiarato invalido dalla Corte. Il Finanzgericht rileva che, per l'acquirente di latte che supera il termine solo in misura esigua, il regime prevede sempre una penale che può giungere fino a ECU 20 000. Per l'acquirente di latte che effettua la dichiarazione solo dopo il 31 maggio, la penale aumenterebbe sensibilmente rispetto alla normativa dichiarata nulla.

16 Il Finanzgericht ritiene che almeno il periodo di cui trattasi nel caso della latteria Borgmann, cioè dal 15 maggio al 1° giugno, sia troppo esteso e sproporzionato, poiché può comportare la condanna a penali con importo pieno anche in casi in cui il termine viene superato di un solo giorno, senza che si possa dimostrare che il ritardo ha influito in modo rilevante sul pagamento del prelievo effettuato dall'acquirente entro il 1° settembre ai sensi dell'art. 3, n. 4, primo comma, del regolamento n. 536/93. Di conseguenza, gli svantaggi per l'acquirente di latte collegati al pagamento dell'importo (pieno) della penale sarebbero palesemente sproporzionati rispetto allo scopo perseguito dalla normativa.

17 Il giudice del rinvio, del resto, enuncia anche altri motivi di sproporzionalità del regime di penali controverso.

18 Conseguentemente, il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la normativa sulla penale contenuta all'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93, nella versione modificata dal regolamento n. 1001/98, sia in contrasto con il principio di proporzionalità nei casi in cui si verifichi un modesto superamento dei termini, per di più non colposo».

**Sulla questione pregiudiziale**

19 Allo scopo di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario utile per il giudice nazionale, occorre rilevare che la questione pregiudiziale poggia, in particolare, sulla premessa che, nella causa principale, la latteria Borgmann non ha rispettato il termine previsto dall'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 536/93.

20 Tale premessa presuppone che il termine impartito sia un termine di ricezione e non un termine di spedizione dei dati richiesti. Nel primo caso, i dati devono essere stati ricevuti dall'autorità competente prima del 15 maggio. Nel secondo, devono essere stati spediti prima di tale data.

21 Si deve quindi determinare innanzi tutto la natura del termine controverso, in quanto il problema di un'eventuale violazione del principio di proporzionalità nel caso di modesto superamento del termine si pone solo, date le circostanze della controversia principale, qualora il termine previsto sia un termine di ricezione.

22 Il tenore letterale delle varie versioni linguistiche dell'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 536/93 non fornisce indicazioni chiare a favore dell'una o dell'altra interpretazione del detto termine.

23 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 44 delle conclusioni, nella maggior parte delle versioni linguistiche l'acquirente «trasmette» o «comunica» all'autorità nazionale competente, anteriormente al 15 maggio di ogni anno, la distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore di latte. Simili espressioni implicano piuttosto che i dati debbano essere inviati entro la scadenza del termine.

24 Tuttavia, le versioni greca («κοινοποιεί»), olandese («bezorgt») e finlandese («antaa tiedoksi») della disposizione controversa lasciano piuttosto intendere che i dati devono essere ricevuti entro la scadenza del termine.

25 In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenza 9 marzo 2000, causa C-437/97, EKW e Wein & Co., Racc. pag. I-1157, punto 42).

26 In questo senso, risulta dal quinto 'considerando' del regolamento n. 536/93 che esso è volto a stabilire disposizioni rigorose per quanto riguarda le scadenze di comunicazione ed i termini di pagamento.

27 Tuttavia, benché il rispetto della data del 15 maggio sia necessario ad assicurare il buon funzionamento del regime al fine di garantire il puntuale versamento delle somme dovute, ciò non significa che il rispetto della detta data sia assolutamente indispensabile al buon funzionamento del regime, giacché un ritardo minimo non sarebbe in grado di mettere in pericolo il versamento del prelievo supplementare sul latte anteriormente al 1° settembre (v. citata sentenza Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, punto 41).

28 La Commissione ha precisato all'udienza di non opporsi a che la data del 15 maggio sia considerata come il termine entro cui i dati devono essere spediti. A suo avviso, infatti, il lasso di tempo intercorrente tra il 15 maggio e il 1° settembre è sufficientemente lungo perché si evitino problemi pratici insormontabili.

29 Pertanto, né il sistema né la finalità della normativa considerata ostano a che il termine controverso sia inteso come termine di spedizione, con la conseguenza che, eventualmente, i dati da trasmettere pervengano all'autorità competente dello Stato membro solo qualche giorno dopo il 15 maggio.

30 Inoltre, una norma di diritto comunitario derivato va interpretata, nei limiti del possibile, nel senso della sua conformità con le disposizioni del Trattato CE e con i principi generali del diritto comunitario (sentenza 27 gennaio 1994, causa C-98/91, Herbrink, Racc. pag. I-223, punto 9) e, specificatamente, con il principio della certezza del diritto.

31 Tale principio esige in particolare che una normativa come quella in discussione, che può portare all'imposizione di oneri a carico degli operatori economici interessati, sia chiara e precisa, affinché essi possano conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenza 12 febbraio 2004, causa C-236/02, Slob, Racc. pag. I-1861, punto 37).

32 In una situazione quale quella controversa nella causa principale, in cui una norma di diritto derivato si presta ad interpretazioni divergenti e in cui nessuna delle interpretazioni in considerazione compromette gli obiettivi della stessa, si deve ritenere che il termine impartito dall'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 536/93 debba essere inteso come termine di spedizione.

33 Conseguentemente, poiché la latteria Borgmann ha rispettato tale formalità nella controversia principale, come emerge dall'ordinanza di rinvio, non occorre rispondere alla questione del giudice del rinvio nei termini in cui essa è proposta alla Corte.

34 Si deve pertanto rispondere al giudice del rinvio che l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 536/93, come modificato dal regolamento n. 1001/98, deve essere interpretato nel senso che l'acquirente di latte rispetta il termine previsto da tale norma qualora entro il 15 maggio dell'anno di cui trattasi invii all'autorità competente i dati richiesti.

## Sulle spese

35 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht Düsseldorf con ordinanza 19 dicembre 2001, dichiara:

**L'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 maggio 1998, n. 1001, deve essere interpretato nel senso che l'acquirente di latte rispetta il termine previsto da tale norma qualora entro il 15 maggio dell'anno di cui trattasi invii all'autorità competente i dati richiesti.**

Skouris Gulmann Puissochet

Schintgen Colneric

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° aprile 2004.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

V. Skouris